COMUNE DI VEGGIANO

Provincia di Padova

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 40 del 27-09-2017

Adunanza Straordinaria – seduta Pubblica

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017 - Ricognizione partecipazioni possedute.

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di settembre alle ore 20:00, nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria – seduta Pubblica.

All'appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome	Presenti/Assenti
MARZARI SIMONE	P
CUCCO STEFANO	P
POLI STEFANO	P
ZORDAN NICOLA	P
GENTILE ERMELINDA	P
RUZZA ANNA MARIA	P
LANZA DINO	P
ALBERTIN GIANLUCA	P
SANAVIO VALENTINA	P
LIBERO GIOVANNA	P
MIGLIACCIO MONICA	P
SARTORI MICHELE	P
BRESCIANO GAETANO	A

Assiste alla seduta la dott.ssa Peraro Paola – Segretario comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig. MARZARI SIMONE, nella sua qualità di SINDACO ha constatato legale il numero degli intervenuti, ha dichiarata aperta la seduta, ha designato a scrutatori i consiglieri:

POLI STEFANO
ZORDAN NICOLA
LIBERO GIOVANNA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to arch. MARZARI SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Peraro Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 04-10-2017 Reg. n. 682 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124 comma 1°, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Peraro Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000.

Lì _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Peraro Paola

Copia ad uso amministrativo.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 100/2017 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

  "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

  c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

  d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

  e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014 - 2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 - bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Selvazzano Dentro e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 13/09/2017 di presa atto della rilevazione straordinaria delle partecipazioni possedute da questo Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e -fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 - ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 - quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 8/04/2015 e successive delibere di Consiglio n. 27/2015 e n. 7/2016, provvedimenti del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Servizi finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

SI PROPONE

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di mantenere l'unica partecipazione nella società Etra Territorio Risorse Ambientali – ETRA Spa, con una quota del 0,35%, per le motivazioni riportate nell'allegata scheda;

3. di prendere atto del parere favorevole del revisore;

4. che la presente deliberazione sia trasmessa alla società partecipata dal Comune;

5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, c.4, D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra scritta;
Ritenuto di approvare integralmente quanto proposto;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, sulla proposta deliberativa e allegati al presente atto;

Uditi gli interventi di seguito riportati:
Il Sindaco dà lettura dell'oggetto, facendo rilevare in proposito che l'Ente ha un'unica partecipazione diretta solo in ambito ETRA, per lo 0,35% .

Cons. Libero: rileva un intervenuto errore di trascrizione a pag. 3 della proposta di deliberazione di cui si accoglie la correzione formale e chiede inoltre a cosa si riferisca il punto seguente: *"in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente";*

Sindaco: dispongo la correzione dell'errore intervenuto relativamente all'indicazione del Comune, e propongo lo stralcio del paragrafo di cui sopra, non essendo funzionale alla proposta di delibera per quanto concerne la realtà del Comune di Veggiano.

Si provvede pertanto a mettere ai voti lo stralcio del punto succitato dal testo della proposta di deliberazione, e nonché la correzione formale con la sostituzione dell'indicazione corretta del Comune che ottiene, il seguente risultato:

Favorevoli n.12 unanimità.
Conclusa la discussione e nessuno intervenendo la proposta così come emendata, viene posta in votazione:

Con voti:
Favorevoli n.9,
contrari n.3 (Sartori, Migliaccio, Libero),
astenuti: /

legalmente espressi dai consiglieri, presenti e votanti.

DELIBERA

Di approvare la proposta così come emendata e di seguito riportata:

"VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 100/2017 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- *esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:*
  "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- *ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

4) *non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;*
5) *non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;*
6) *previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:*
   a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
   b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
   c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
   d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014 - 2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
   e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
   f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
   g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- *in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 - bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Veggiano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;*

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 13/09/2017 di presa atto della rilevazione straordinaria delle partecipazioni possedute da questo Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e -fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 - ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 - quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 8/04/2015 e successive delibere di Consiglio n. 27/2015 e n. 7/2016, provvedimenti del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Servizi finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile;"

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 con separata votazione, con voti favorevoli n.9, contrari n.3 (Sartori, Migliaccio, Libero), astenuti / , espressi in forma palese ai sensi di legge.

****

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 NR. 267.

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017 - Ricognizione partecipazioni possedute.

Parere di regolarità tecnica: ☒ Favorevole ☐ Contrario

Veggiano, lì 27-09-2017

Il responsabile del Servizio
F.to RIZZONATO MORENO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 NR. 267.

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017 - Ricognizione partecipazioni possedute.

Parere di regolarità contabile: ☒ Favorevole ☐ Contrario

Veggiano, lì 27-09-2017

Il responsabile del Servizio
F.to RIZZONATO MORENO

ALLEGATO A)

Le partecipazioni dell'ente

Il Comune di Veggiano detiene le seguenti partecipazioni dirette e indirette societarie:

SOCIETA'	% di partecipazione diretta Veggiano	partecipazione indiretta Veggiano	Descrizione
ETRA S.p.A	0,35%	NO	Società di capitali a capitale interamente pubblico per lo svolgimento di servizi pubblici locali in materia di risorse ambientali, di risorse idriche e di servi energetici
ETRA ENERGIA S.r.l.		SI	Società di capitali a capitale interamente pubblico controllata da Ascopiave S.p.A.per la commercializzazione di energie nelle sue diverse forme (calore, elettrica, gas altre)
VIVERACQUA S.c.a.r.l.		SI	Società consortile a capitale interamente pubblico nata per istituire una stabile collaborazione tra le aziende di gestione dei servizi Idrico Integrato
UNICAENERGIA S.r.l.		SI	Società di capitali a capitale interamente pubblico che ha per oggetto la progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica
PRONET S.r.l. IN LIQUIDAZIONE		SI	Società di capitali a capitale interamente pubblico
NET-T S.r.l. by TELERETE NORDEST S.r.l.		SI	Società di capitali
ASI S.r.l.		SI	Società di capitali a capitale interamente pubblico
SINTESI S.r.l.		SI	Società di capitale interamente pubblico
E.B.S. Etra Biogas Schiavon S.a.r.l.		SI	Società di capitale interamente pubblico

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Localizzazione	Forma giuridica dell'Ente	Visualizza la lista dei codici ateco	Quota % partecipazione diretta	Quota % partecipazione indiretta
03278040245	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	Italia	Società per azioni	E.36, D.35.1, D.35.2, D.35.3	0,35%	0%

Stampa dettaglio partecipazione

Informazioni relative all'ente	
Codice fiscale :	80010290288
Denominazione :	COMUNE DI VEGGIANO (PD)

Dati anagrafici	
Nazionalità	Italia
Codice fiscale società partecipata	03278040245
Denominazione	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.
Anno di Costituzione della Società	2006
Forma Giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	NO

Settore attività
RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE
FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

Dati di bilancio	
Risultato d'esercizio 2015	3887668 €
Risultato d'esercizio 2014	938818 €
Risultato d'esercizio 2013	4461633 €
Risultato d'esercizio 2012	2039511 €
Risultato d'esercizio 2011	1823748 €
Fatturato 2015	141532033 €
Fatturato 2014	142052229 €

Dati di bilancio	
Fatturato 2013	142392034 €
Numero dipendenti	823
Costo del personale	39439093 €
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	20
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	142204 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	0 €

Tipologia di partecipazione	
Società controllata	NO
Detenzione di partecipazioni da parte della società	

Quota di partecipazione diretta	Percentuale
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	0.35 %

Dati per la revisione straordinaria ed esito	
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	NO
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016	NO
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	NO
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	NO
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	NO
Holding pura	NO
Società in house	SI

Dati per la revisione straordinaria ed esito	
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	NO
Esito della Ricognizione	Mantenimento senza interventi

COMUNE DI VEGGIANO
PROVINCIA DI PADOVA

- PARERE DEL REVISORE DEI CONTI -
ALLA REVISIONE STRAORDIANRIA DELLE PARTECIPAZIONI

Il sottoscritto rag. Loris Bellè, Revisore dei conti per il triennio 2015-2018, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 7/10/2015;

VISTO il D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 100/2017 relativo alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente;

DATO ATTO che con Giunta Comunale n. 74 del 13/09/2017 si è preso atto della rilevazione straordinaria delle partecipazioni possedute da questo Ente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Ala proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 13/09/2017.

San Giovanni Lupatoto 20/09/2017

IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Loris Bellè

COMUNE DI VEGGIANO
Prot.n. **0006706** del **21-09-2017**
Categ.4 Cl.1 Sott.

Ufficio: FINANZIARIO
SINDACO